



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della L.R. n. 9/2021;
- VISTA l'istanza del 06/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 13/11/2015 al n. 151678, con la quale il Sig. Valvo Paolo, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/12/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51810 del 24/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, al Sig. Valvo Paolo e che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 31981 del 25/05/2021, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015 come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 52740 del 25/05/2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;
- VISTO il DA n. 5795 dell'8/09/1990, registrato alla Corte dei Conti il 12/11/1990 reg. 23 fgl. 167 con il quale il suddetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'8/09/1990

nella qualifica di Dirigente del ruolo dell'Assistenza tecnica e la Divulgazione Agricola, assumendo effettivo servizio in data 02/01/1991;

VISTO il DDR n. 3731 del 09/10/1996 con il quale al Sig. Valvo Paolo è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 4;

VISTO il DDG n. 303449 del 12/05/2009 con il quale il Sig. Valvo Paolo, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 comma 1° della L.R. n. 10/2000, è inquadrato nella terza fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO il DDS n. 312441 del 24/12/2010 con il quale al Sig. Valvo Paolo è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 1;

VISTO il DDS n. 5212 del 18/11/2020 con il quale al Sig. Valvo Paolo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza giorni 21;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 30/05/2021, il Sig. Valvo Paolo vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/01/1991 al 30/05/2021	30	4	28
Periodo riscattato (DDR n. 3731 del 09/10/1996)	4	0	0
Periodo riscattato (DDS n. 312441 del 24/12/2010)	1	0	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 5212 del 18/11/2020)	0	0	21
TOTALE	35	5	19

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Valvo Paolo, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, Dirigente 3° fascia, e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della L.R. 9/2021.

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI
Il Dirigente Generale
C. Madonia
F.to

originale agli atti d'ufficio